

R.G. 238/2025 + 239/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione feriale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Sergio Cassia	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice rel.

nel procedimento n. 238/2025 PU, a cui è stato riunito il procedimento n. 239/2025 PU, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

KOLESNIKOVA IRENA (C.F. ~~REDACTED~~) e BRASI MIRCO (C.F. ~~REDACTED~~), residenti a ~~REDACTED~~ (BG), ~~REDACTED~~, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Pasinelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a ~~REDACTED~~ in via ~~REDACTED~~

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso depositato in data 20.6.2025 dalla sig.ra KOLESNIKOVA IRENA per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. CCII;

letto altresì il ricorso depositato dal coniuge della sig.ra KOLESNIKOVA IRENA, BRASI MIRCO, per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio ex artt. 268 e ss. CCII;

richiamato il provvedimento del 22.7.2025 con cui sono stati riuniti, per connessione, i due procedimenti, trattandosi di coniugi conviventi ex art. 66 CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti a ~~REDACTED~~ e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;



rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di debitori ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti, atteso che non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 348.872,77, derivante da debiti collezionati nei confronti di ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXX~~,

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

letta la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Daniele Enrico Paci e l'integrazione depositata in data 30.7.2025;

rilevato che la ricorrente, sig.ra KOLESNIKOVA, percepisce un reddito medio mensile pari ad € 500,00 circa e che la stessa è titolare di un conto corrente POSTE PAY EVOLUTION con saldo pari ad € 568,47;

rilevato altresì che il ricorrente, sig. BRASI, percepisce un reddito medio mensile pari ad € 1.600,00 circa;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e, pertanto, che coloro che accedono alla procedura di liquidazione controllata debbano circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

rilevato che i coniugi nel ricorso elencano spese necessarie per il sostentamento della coppia per un importo mensile di € 1.600,00;

ritenuto che tali spese vadano ricalcolate nella misura di € 1.500,00 mensili, escludendo l'importo relativo al tempo libero in quanto ultroneo rispetto alla finalità liquidatoria della presente procedura;

ritenuto che, in considerazione di quanto detto, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi dei ricorrenti sino all'importo mensile di € 1.500,00, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 600,00 mensili così distribuiti: € 100,00 a carico di KOLESNIKOVA IRENA (importo pari ad un quinto dello stipendio) ed € 500,00 a carico di BRASI MIRCO, nonché ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista dai ricorrenti, di 3 anni (36 mensilità complessive);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;



valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione dei ricorrenti, avv. Daniele Enrico Paci;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di KOLESNIKOVA IRENA (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) e BRASI MIRCO (C.F. ~~XXXXXXXXXX~~);

nomina giudice delegato la dott.ssa Angela Randazzo;

nomina liquidatore l'avv. Daniele Enrico Paci;

ordina ai debitori di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

asigna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina ai debitori e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € 1.500,00 mensili, con obbligo dei ricorrenti di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, pari ad € 600,00 mensili, oltre ad ogni ulteriore entrata che a qualsiasi titolo dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e questo per la durata, prevista da parte ricorrente, di 3 anni (36 mensilità complessive);

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di KOLESNIKOVA IRENA e BRASI MIRCO;

dispone che il liquidatore:

entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale



dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 27/8/2025

Il giudice rel.
dott.ssa Angela Randazzo

Il Presidente
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

